

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Collisioni di interesse: occorrono criteri più chiari

La Legge organica comunale (LOC) disciplina (art. 100 e 101) i casi di collisione di interesse dei municipali. Lo stesso principio si applica anche ai membri delle Delegazioni consortili (art. 22 Legge sul consorzio dei Comuni).

Il legislatore ha voluto rendere assai restrittivo questo principio, specificando che la collisione di interesse sussiste anche per “amministratori” e “dipendenti con funzioni direttive” di persone giuridiche (art. 100, cpv. 2, LOC), e che il divieto di prestazione si riferisce non soltanto a lavori, forniture o mandati diretti ma anche a quelli assunti “indirettamente” (art. 101 LOC).

Le cose sembrano quindi chiare. Nella realtà non è sempre così, siccome la formulazione dei citati articoli della LOC lascia un certo margine di incertezza. Abbiamo già potuto segnalare¹ il problema relativo all'applicazione di questi due articoli ai municipali che rappresentano il proprio Comune nei consigli di amministrazione (CdA) delle società di proprietà del medesimo Comune. Il caso più lampante è quello del municipale di Lugano Giuliano Bignasca. Egli, in qualità di municipale, siede nel CdA della società AIL, la quale versa, in forma di pubblicità (non sappiamo se vera o fittizia), 116'000 Fr. all'anno (2006) al giornale *Il Mattino della Domenica* di cui il signor Bignasca è editore e direttore. Secondo il Consiglio di Stato si tratta di un “problema reale”²; tuttavia esso non sarebbe disciplinato dalla LOC poiché “gli obblighi che incombono ai municipali (vedi art. 100 e 101 LOC), derivanti dalla loro carica di membro dell'Esecutivo comunale, non si estendono ai membri dei Consigli di amministrazione delle SA, quand'anche di capitale interamente pubblico”³.

Non è nemmeno chiaro se esiste un nesso diretto fra l'art. 100 e l'art. 101 LOC. In altre parole, se a una persona si applica l'art. 100 LOC, per la medesima persona, rispettivamente per la ditta alla quale è legato, vale automaticamente anche l'art. 101 LOC, e viceversa? Ad esempio, abbiamo appreso dai media⁴ che al momento della discussione, in seno al Municipio di Lugano, sul finanziamento del *Mattino della Domenica* da parte delle AIL, il municipale Bignasca è uscito dalla sala “per conflitto d'interesse”. Ne si deduce che così facendo egli ha ossequiato l'art. 100 LOC. Ma se il problema si pone dal punto di vista dell'art. 100 LOC (“collisione di interesse”), perché esso non si porrebbe secondo l'art. 101 LOC (“divieto di prestazione”)?

Un altro punto non del tutto chiaro è la portata del capoverso 2 dell'art. 100 LOC. In effetti, se la definizione della figura di “amministratore” sembra chiara - presupponiamo infatti che si tratti del membro del CdA e/o dell'amministratore delegato di una società -, quella del “dipendente con funzioni direttive” lo è molto di meno. Di chi si tratta, concretamente? Il criterio pertinente dovrebbe

¹ Cf. Interrogazione “Controllo democratico delle società anonime di proprietà comunale” (nr. 184.07 del 2.8.2008) nonché l'emendamento del 7.5.2008 di Nenad Stojanovic, Manuele Bertoli, Werner Carobbio e Carlo Lepori sul messaggio 5897 (Revisione parziale LOC), ritirato durante la seduta parlamentare.

² Dichiarazione dell'on. Luigi Pedrazzoni del 7.5.2008 in occasione del dibattito parlamentare sulla revisione della LOC e, più specificatamente, in risposta all'emendamento citato nella nota precedente.

³ Risposta del Consiglio di Stato (nr. r184.07; 7.12.2007) all'interrogazione citata nella nota 1.

⁴ La Regione, 8 gennaio 2008, pag. 17.

essere quello di sapere se una persona trae un vantaggio diretto o indiretto dall'assegnazione di un mandato da parte di un organo pubblico (Municipio, Delegazione consortile) di cui fa parte. Il problema è che è possibile aggirare gli art. 100 e 101 LOC assumendo *de jure* una funzione di dipendente puramente tecnico (e quindi non dirigenziale) all'interno di una ditta, ma svolgendo *de facto*, dietro le quinte, un ruolo di primissimo piano. Come risolvere questo problema? Occorrerebbe, a nostro avviso, avere criteri più chiari per permettere un rispetto più rigoroso della legge e dell'intenzione del legislatore. Un criterio potrebbe essere quello di far capo al Registro di commercio: le disposizioni previste negli articoli 100 e 101 LOC potrebbero applicarsi a tutte le persone fisiche che sono iscritte nel Registro di commercio sotto il nome di una data società. Un altro criterio, ancora più severo ma proprio per questo motivo inequivocabile, sarebbe di estendere tali disposizioni a tutti i collaboratori di una data ditta.

Fatte le premesse, sottoponiamo al Consiglio di Stato le seguenti domande:

1. Il Consiglio di Stato è dell'avviso che esiste un nesso diretto tra l'art. 100 e l'art 101 LOC? In particolare, si chiede se il divieto di partecipare alle discussioni e al voto su oggetti che "riguardano suo personale interesse" in virtù del ruolo che la persona in questione ricopre in una data ditta (art. 100 LOC) implica che la medesima persona e la medesima ditta non possono assumere, direttamente o indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del Comune (art. 101 LOC)?
2. Il Consiglio di Stato condivide l'opinione secondo cui l'attuale formulazione degli art. 100 e 101 LOC lascia spazio a delle zone grigie, permettono situazioni di effettiva collisione di interesse che non sarebbero sanzionabili dal punto di vista legale? Se sì, il Consiglio di Stato condivide l'idea che gli articoli 100 e 101 LOC debbano contenere criteri più chiari per evitare situazioni di effettiva collisione di interesse? Quali?
3. Il Consiglio di Stato è dell'avviso che l'art 100, cpv. 2, LOC contempli, in particolare, tutte le persone fisiche che figurano nel Registro di commercio sotto il nome di una data società? Se no, il Consiglio di Stato sarebbe d'accordo di utilizzare questo criterio per rendere meno equivoca l'applicazione della legge?
4. Intende il Consiglio di Stato presentare un messaggio al Gran Consiglio per regolamentare meglio gli aspetti non chiari degli articoli 100 e 101 LOC?
5. Quante sono le richieste di chiarimenti/denunce in merito all'infrazione dei citati articoli di legge pervenuti alla sezione degli enti locali negli ultimi due anni? Come si è espresso il Consiglio di Stato in merito ?

NENAD STOJANOVIC
 BERTOLI - CAROBBIO - CELIO -
 DE ROSA - GHISLETTA R. -
 GYSIN - MAGGI - PEDRAZZINI -
 SAVOIA - VISCARDI